

# **Cass. civ., Sez. II, ord. 8 aprile 2026, n. 8797**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta da:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente

Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere rel.

Dott. DE GIORGIO Davide - Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere

Dott. CORTESI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13852/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso da sé medesimo,

- ricorrente -

**contro**

Comune di Quero Vas, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Azzari e Marco Gobbato,

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 438/2022 depositata il 15.12.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro.

### **Svolgimento del processo**

L'avvocato A.A. proponeva opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Locale di Quero Vas il 23.3.2021, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 7 C.d.S., accertata mediante apparecchiatura a postazione fissa. In specie, il ricorrente denunciava la mancata prova dell'illecito, la mancata omologazione, approvazione e taratura dell'autovelox, nonché la sua irregolare collocazione, atteso che le particolari caratteristiche della strada provinciale interessata, priva di spartitraffico, banchina pavimentata e marciapiedi ai margini della carreggiata, non consentivano di eseguire gli accertamenti delle violazioni delle regole sulla circolazione stradale in modalità fissa.

Costituitosi, il Comune di Quero Vas concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma del verbale impugnato.

Il Giudice di Pace di Belluno, con la sentenza n. 220/2021, rilevato che l'apparecchiatura utilizzata era stata approvata con decreto del M.I.T., ma non anche omologata ai sensi dell'art. 192, reg. att. C.d.S., accoglieva l'opposizione ed annullava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Quero Vas.

L'originario opponente resisteva al gravame.

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 438/2022, respingeva l'opposizione, sul presupposto dell'equivalenza funzionale delle procedure di approvazione e di omologazione, ritenendo che le stesse, ancorché non assimilabili dal punto di vista semantico, assolvessero alla medesima funzione, ovverosia quella di assicurare l'affidabilità delle rilevazioni da un punto di vista tecnico, con la conseguenza che l'Amministrazione potesse avvalersi di strumentazione provvista della sola approvazione, e non anche dell'omologazione. Il Tribunale affermava, inoltre, che l'Amministrazione aveva assolto all'onere di provare che il dispositivo impiegato era stato approvato, collaudato e verificato nella sua funzionalità, e dichiarava priva di pregio la censura, mossa dall'appellato, in relazione all'insussistenza delle caratteristiche stradali necessarie al rilevamento della velocità in assenza dell'operatore di polizia stradale.

Avverso tale sentenza l'avvocato A.A. ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro censure, ed il Comune di Quero Vas ha resistito con controricorso.

Nell'imminenza dell'adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

## **Motivi della decisione**

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 142 comma 6 e 45 comma 6 ultimo capoverso del Codice della strada e degli articoli 192 commi 2 e 3 e 345 comma 2 del regolamento di attuazione del medesimo CdS per avere il Tribunale di Belluno, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Belluno che aveva accolto l'opposizione di A.A. avverso un verbale di contestazione di eccesso di velocità per 1,36 km/h oltre il limite di tolleranza ex art. 142 comma 7 CdS asseritamente risalente al 23.3.2021, ritenuto equiparabile, ai fini della prova dell'eccesso di velocità contestato in base ad un'apparecchiatura con postazione fissa su strada secondaria extraurbana di scorrimento, senza la presenza di agenti all'uscita da una galleria, l'approvazione con decreto del MIT dell'apparecchio di misurazione utilizzato per il rilevamento, all'omologazione dello stesso.

Il motivo è fondato, in quanto l'art. 142 comma 6 del CdS stabilisce espressamente che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" senza fare menzione alcuna alle apparecchiature che siano solo approvate ed in claris non fit interpretatio.

L'art. 45 comma 6 ultimo capoverso del CdS nello stabilire che "Nello stesso regolamento (di attuazione del CdS) sono precisate altresì le modalità di omologazione ed approvazione" rinvia all'art. 192 commi 2 e 3 del regolamento di attuazione del CdS, che distingue le procedure di omologazione da quelle di approvazione. Le prime sono riferite ai prototipi delle apparecchiature

di rilevazione della velocità, le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate nel regolamento medesimo ed essi, una volta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delle apparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confronti degli utenti della strada. Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristiche fondamentali non siano già indicate nel regolamento medesimo, la cui approvazione consente alle case costruttrici di produrre in serie apparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che per la loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorre anche l'omologazione delle apparecchiature poi realizzate.

A nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione nel regolamento di attuazione del CdS siano modellate sulla falsariga di quelle di omologazione in termini di presentazione delle istanze, di documentazione da produrre e di costi, perché le finalità delle due procedure sono comunque diverse, e l'art. 142 comma 6 CdS attribuisce efficacia probatoria per le violazioni dei limiti di velocità solo alle apparecchiature omologate, e non a quelle che, come nella specie, siano state solo approvate dal MIT.

Pareri del direttore del MIT, e circolari, che in ragione della mancata emanazione della normativa attuativa relativa alle omologazioni delle apparecchiature, pretendano di porre sullo stesso piano delle apparecchiature omologate le apparecchiature solo approvate, non possono essere utilizzati per modificare il contenuto precettivo sovraordinato dell'art. 142 comma 6 CdS, e neppure può essere utilizzata a scopo interpretativo la prassi diffusasi presso l'amministrazione in senso opposto, in contrasto con l'art. 12 delle preleggi e col senso fatto palese dalla citata disposizione normativa di rango primario.

In tal senso vanno richiamate numerose sentenze delle sezioni civili di questa Corte (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 26251/2025; Cass. n. 13996/2025; Cass. n. 1332/2025; Cass. 18.4.2024 n. 10505; Cass. n. 20913/2024; Cass. n. 20492/2024; Cass. 18.4.2024 n. 10505 che per prima ha trattato approfonditamente la questione della non equiparabilità dell'approvazione all'omologazione delle apparecchiature di rilevamento degli eccessi di velocità) e nello stesso senso si espressa anche Cass. pen. n. 10365/2025.

Ulteriormente va richiamata quella giurisprudenza di questa Corte che nel porre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'eccesso di velocità del conducente del veicolo, ha rammentato che tale prova va fornita mediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiature omologate, e non con l'utilizzo di strumenti probatori equivalenti (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass. n. 9645/2016).

I tre motivi di ricorso successivi, attinenti alle questioni della taratura dell'autovelox ed alla natura della strada sulla quale è stato rilevato l'asserito eccesso di velocità, con conseguente possibilità di utilizzo di postazioni fisse senza la presenza di agenti accertatori, sono assorbiti in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Belluno in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2026.